

Governo: nuova procedura di negoziazione assistita per risolvere le liti in materia di lavoro

Pubblicato il 17 set 2014

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014, il [decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132](#), con le misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile.

Tra le altre cose, è stato modificato l'articolo 2113 c.c. prevedendo, per la **soluzione delle liti aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro, una procedura di negoziazione assistita da un avvocato**, che si affiancherà ai più conosciuti tentativi di conciliazione previsti presso la Direzione territoriale del lavoro (art. 410 c.p.c.) e presso la sede sindacale (art. 411 c.p.c.).

La procedura di negoziazione assistita da un avvocato viene schematizzata nell'articolo 2 dello stesso [Decreto Legge 132/2014](#).

Esso è un **accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere** in via amichevole **la controversia tramite l'assistenza di avvocati** iscritti all'albo anche ai sensi dell'articolo 6 del [decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96](#).

La convenzione di negoziazione deve precisare:

- a) il **termine concordato dalle parti** per l'espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese;
- b) l'**oggetto della controversia**, che non deve riguardare diritti indisponibili.

La convenzione è redatta, a pena di nullità, in **forma scritta** e conclusa, per l'appunto, con l'**assistenza di un avvocato**. Gli avvocati certificano l'autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione sotto la propria responsabilità professionale.

Questo è il **nuovo articolo 2113 c.c.**, così come modificato dal [Decreto Legge 132/2014](#).

*“Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide. L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima. Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impuguate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410 e 411, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile **o conclusa a seguito di una procedura di negoziazione assistita da un avvocato.**”*

Fonte: Gazzetta Ufficiale